

Approvato con delibera consiliare n. 10 del 28/02/2002

COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE
CIVICO

Art. 1 – Finalità

Il comune di San Donaci, a garanzia del principio di imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, istituisce l'Ufficio del Difensore Civico di cui all'art. 21 dello Statuto.

Art. 2 – Indipendenza del Difensore Civico

Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena autonomia e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 3 – Nomina

Il Difensore Civico è nominato, revocato, rieletto o dichiarato decaduto con deliberazione consiliare a scrutinio palese secondo le modalità e i termini previsti dal comma 1 dell'art. 21 dello Statuto.

È scelto tra gli elettori del Comune di San Donaci che danno ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, in possesso di laurea in discipline politiche ed economiche o equipollenti.

Il Comune darà pubblico avviso della sua volontà di procedere alla nomina del Difensore Civico mediante manifesto murale stabilendo il termine di quindici giorni entro il quale, quanti volessero concorrere a detta carica, dovranno depositare presso la Segreteria del Comune la richiesta di nomina corredata da:

- a) proprio curriculum in relazione ai requisiti richiesti
- b) una dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al successivo art. 5.

Entro cinque giorni dalla nomina il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di 10 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno al rispetto delle funzioni conferite a tutela del cittadino secondo le leggi, lo Statuto comunale ed il presente Regolamento.

Il Difensore Civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. Resta in carica fino alla nomina successiva di cui all'art. 3, c. 1.

Art. 4 – Durata in carica e rielezione

La durata del Difensore Civico comunale è stabilita dall'art. 21, comma 6, dello Statuto comunale.

Alla scadenza dell'incarico può essere riconfermato per una sola volta secondo le modalità previste dall'art. 21 dello Statuto.

Art. 5 – Incompatibilità – ineleggibilità

Si applicano al Difensore Civico le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Oltre a quanto previsto dal comma precedente, non possono ricoprire la carica del Difensore Civico:

- a) membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- b) gli amministratori di enti, istituzioni e aziende pubbliche costituiti dal Comune e/o da questo controllati;
- c) gli amministratori di enti o imprese a partecipazione pubblica;
- d) i ministri di culto;
- e) i membri di organismi dirigenti a qualsiasi livello di raggruppamenti politici o sindacali e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla data di scadenza per la presentazione della candidatura a Difensore Civico;
- f) coloro che nella tornata elettorale amministrativa per il rinnovo del consiglio comunale precedente alla data di scadenza per la presentazione della candidatura a Difensore Civico, siano stati candidati in una delle liste ammesse anche se non eletti;
- g) gli ascendenti o discendenti ovvero parenti e affini entro il 2° grado, di amministratori, Segretario o dipendenti a tempo indeterminato del Comune.

Art. 6 – Decadenza e revoca

Oltre che per morte e per il compimento del periodo di durata in carica previsto, il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 5 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui all'art. 2, o in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il suo trasferimento in altra provincia. La dichiarazione di competenza è del consiglio comunale.
- b) Per revoca in caso di comprovata inerzia; il relativo provvedimento è disposto dal Consiglio comunale su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri ed è adottato a maggioranza dei consiglieri assegnati.
- c) Per le dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio comunale ha preso atto.

Art. 7 – Funzioni

Il Difensore Civico interviene, su istanza di chi ne abbia interesse oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nelle attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi, segnalando agli organi statutari del comune le disfunzioni riscontrate.

Art. 8 – Richieste di intervento del Difensore Civico

L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto per iscritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento per l'individuazione della pratica o procedimento

amministrativo per il quale viene richiesto l'intervento, oppure verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico riassume per iscritto gli elementi essenziali della richiesta facendoli sottoscrivere all'interessato.

Le richieste presentate al Difensore Civico non sono soggette a oneri e spese di procedura.

Le istanze avanzate secondo il comma 1, sono esaminate dal Difensore Civico entro dieci giorni dalla presentazione.

L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:

- a) da coloro che risiedono o dimorano abitualmente nel Comune
- b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lett. a), prestano attività professionali, artistiche, e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale.
- c) Dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge,
- d) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

Art. 9 – Attuazione e conclusione degli interventi

Il Difensore Civico sentito il Segretario comunale, segnala le istanze pervenute dandone comunicazione scritta al dirigente competente per materia, con l'esatta individuazione dell'oggetto e della materia della richiesta.

Il dirigente competente è tenuto a fornire, nel termine di dieci giorni, tutte le informazioni relative all'oggetto della segnalazione. Il Difensore Civico ne darà comunicazione all'interessato entro cinque giorni.

La procedura di cui ai commi 1° e 2° si applica anche nel caso di segnalazione fatta dal Difensore Civico di propria iniziativa.

In ogni caso, il Difensore Civico fornisce motivata risposta a tutte le istanze presentate. Nel caso in cui gli interventi non ottengano esito favorevole, il Difensore Civico nell'effettuare la comunicazione anzidetta all'interessato lo rende edotto delle azioni che possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco qualsiasi inosservanza delle norme procedurali con indicazione del nominativo del Dirigente o dei Dirigenti responsabili per i provvedimenti di competenza, dandone loro comunicazione.

Il Difensore Civico può pronunciarsi su procedure, provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione comunale; il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo le proprie competenze decidono se adeguarsi alla pronuncia, motivando l'eventuale decisione negativa.

Art. 10 – Procedure in caso di controllo di legittimità sulle deliberazioni

Ogni gruppo consiliare può chiedere al Difensore civico che le deliberazioni della Giunta e del Consiglio siano sottoposte a controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi previsti dall'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I consiglieri devono, pertanto, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, far pervenire al Presidente del Consiglio del Comune apposita richiesta scritta contenente i dati

della deliberazione che intendono sottoporre al controllo con la precisazione dei motivi costituenti l'illegittimità nonché le norme che appaiono violate.

La richiesta di cui al comma 2° e agli atti soggetti al controllo sono trasmessi al Difensore Civico a cura del Presidente del Consiglio entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta.

Art. 11 – Doveri di segretezza

Il Difensore Civico nel rispetto della legge n. 675/96 e dei regolamenti attuativi è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza, pena la decadenza secondo le modalità previste dall'art. 6. Tale obbligo sussiste anche dopo la scadenza del mandato.

Art. 12 – Sede – Personale – Attrezzature

Ai sensi del comma 7 dell'art. 21 dello Statuto, il Difensore Civico ha sede nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che devono essere esercitate, adeguatamente dotati di servizi, telefono e arredo.

L'Amministrazione comunale dota l'Ufficio:

- a) di un registro di protocollo e archivio;
- b) di un registro delle pratiche indicante le istanze dei cittadini e l'esito delle pratiche
- c) il Difensore Civico può avvalersi di apposito personale qualificato tratto dall'organico del Comune e assegnato dalla Giunta comunale con la relativa deliberazione.

Art. 13 – Orario di presenza

Il Difensore Civico è a disposizione dei cittadini secondo gli orari di accesso dallo stesso stabiliti.

Art. 14 – Indennità

Al Difensore Civico compete un'indennità corrispondente a quella del Presidente del Consiglio.

Art. 15 – Segnalazioni e rapporti

Ai sensi del comma 8 dell'art. 21 dello Statuto, il Difensore Civico segnala mensilmente al Sindaco e alla Giunta ogni disfunzione o anomalia, riscontrata nelle attività amministrative dal Comune, aziende speciali, enti pubblici che gestiscono servizi comunali e soggetti privati concessionari di servizi comunali.

Il Difensore Civico invia al Presidente del Consiglio la relazione annuale entro il mese di Marzo la quale dovrà essere discussa dal Consiglio entro il mese di Aprile.

Art. 1 – Finalità_____	pag. 1
Art. 2 – Indipendenza del Difensore Civico_____	pag. 1
Art. 3 – Nomina_____	pag. 1
Art. 4 – Durata in carica e rielezione_____	pag. 1
Art. 5 – Incompatibilità – ineleggibilità_____	pag. 1
Art. 6 – Decadenza e revoca_____	pag. 2
Art. 7 – Funzioni_____	pag. 2
Art. 8 – Richieste di intervento del Difensore Civico_____	pag. 2
Art. 9 – attuazione e conclusione degli interventi_____	pag. 3
Art. 10 – Procedure in caso di controllo di legittimità sulle deliberazioni_____	pag. 3
Art. 11 – Dovere di segretezza_____	pag. 4
Art. 12 – Sede – Personale – Attrezzature_____	pag. 4
Art. 13 – Orario di presenza_____	pag. 4
Art. 14 – Indennità_____	pag. 4
Art. 15 – Segnalazioni e rapporti_____	pag. 4